

R.G. n. 8/2022 Fall. – Sovr. Piano



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile**

**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Familiari,  
a scioglimento della riserva assunta in data 15.12.2022;  
richiamato tutto quanto osservato nel decreto del 4.8.2022 sulle condizioni di ammissibilità della presente procedura di omologa del piano del consumatore, proposto da **Ponterio Alfredo**, nato a Cosenza il 15.3.1976;  
preso atto della regolarità degli adempimenti disposti con il predetto decreto da parte del gestore della crisi, dott.ssa Emanuela Iaccino;  
considerato che a seguito della fissazione dell'udienza di cui all'art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 il giudice procede all'omologa del piano del consumatore se verifica la fattibilità del piano medesimo e l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo l. 3/2012 ed esclude che il consumatore determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;  
riscontrata, nel caso di specie, l'insussistenza di atti in frode ai creditori;  
considerato, in ordine alla "meritevolezza" del debitore:

- che l'art. 7 comma 2 lettera *d ter* l. 3/12 condiziona, come detto, l'omologa all'esclusione della circostanza che "*il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*";
- che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non si riscontra tale negativa circostanza, non potendosi ricondurre a colpa grave, mala fede o frode le ragioni dell'indebitamento dell'istante, riconducibili, per quanto emerge dall'istruttoria svolta dall'OCC e dalla relazione del CTP dott.ssa Rita Turano, alla necessità di ristrutturare l'immobile acquistato come abitazione principale, in comunione di beni con il coniuge Fuoco Franca, per la parte residua rispetto a quella pervenutagli in eredità in misura di 1/4, e per il cui acquisto di detta parte residua aveva acceso un contratto di mutuo con Inps per € 124.800,00<sup>1</sup>.

---

- <sup>1</sup> Detto immobile, risalente agli anni cinquanta, per quanto risulta dettagliatamente ricostruito nella relazione a firma del CTP dott.ssa Turano, al momento dell'acquisto necessitava di interventi di messi in sicurezza, finalizzati alla sostituzione della copertura in eternit, la revisione dell'impianto elettrico, la sostituzione dei solai e degli infissi originari con infissi termici per il risparmio energetico. Le spese sostenute per tali interventi risultano riscontrate nei modelli 730 prodotti dall'istante e, palesandosi superiori rispetto a quelle preventivate, avevano compromesso l'equilibrio finanziario del nucleo familiare, sicché, tra gli anni 2013 e 2014 il Ponterio, aveva acceso diversi finanziamenti, ricorrendo a strumenti ed operazioni di credito al consumo, accompagnate dal rilascio di carte di credito revolving da parte dei diversi istituti finanziatori, sino ad arrivare al punto che il debitore si trovava ad acquistare anche i prodotti giornalieri con carta revolving. A ciò, si erano aggiunte le spese mediche cagionate dai problemi di salute cui era andata incontro la moglie, Fuoco Franca, anch'esse riscontrate nei modelli 730. Si riscontra, altresì, sempre in punto di meritevolezza, anche l'assenza di debiti erariali, tributari o di altra natura rispetto a quella meramente finanziaria, derivante dai numerosi finanziamenti accessi.



Considerato che:

- il nucleo familiare è composto dai coniugi e da due figli maggiorenni, uno studente universitario, l'altro inoccupato ed entrambi privi di reddito, come del resto priva di reddito è la sig.ra Fuoco Franca, coniuge dell'istante;
- i redditi messi a disposizione dal debitore sono rappresentati dal reddito da lavoro dipendente, a tempo indeterminato, del proponente, decurtato delle spese correnti necessarie al nucleo familiare, quantificate in misura pari ad € 1.025,59 mensili e, a decorrere dal 2028, dal 54% della quota di TFR che il debitore si impegna a devolvere in favore dei creditori chirografari, per una somma di circa € 33.000,00 complessivi, al momento del pensionamento, ferma restando la rata destinata all'estinzione del mutuo con l'Inps, che sarà rimodulata in base alla misura dell'assegno pensionistico;
- l'alternativa liquidatoria non si palesa conveniente, ove si osservi che sull'immobile di proprietà del debitore, in comunione con il coniuge, grava un'ipoteca in favore dell'Inps e, alla proprietà di detto immobile, periziato per un valore pari ad € 137.168,75, si aggiunge la proprietà di terreni agricoli posseduti solo per quote, in quanto pervenutigli in eredità ed in piccoli centri quali i Comuni di Rogliano e Parenti, nonché di due autovetture immatricolate negli anni 2003 e 2006. Ne consegue che, in ipotesi di vendita del bene in comunione, il ricavato verrebbe assorbito del tutto credibilmente dal solo creditore ipotecario Inps, mentre la vendita dei terreni agricoli, posseduti solo per quote, non si presenta in grado di garantire una migliore soddisfazione dei creditori, posto che tale vendita imporrebbe di procedere, in via preliminare, a prescindere dal valore di soddisfo realizzabile<sup>2</sup>, alla loro divisione tra i diversi e numerosi comproprietari<sup>3</sup>, con evidente complicazione e procrastinazione delle operazioni di liquidazione. Ne consegue la convenienza del piano, della durata di anni dieci, che contempla il soddisfo integrale delle spese prededucibili e del creditore ipotecario Inps e quello al 20% dei creditori chirografari.

Osservato, quanto alle osservazioni del creditore chirografario Prexta s.p.a., che il predetto, secondo le conclusioni del gestore della crisi, non aveva provveduto ad un'adeguata valutazione del merito creditizio del debitore, al momento della concessione del finanziamento. Il creditore, invero, ha eccepito la condotta tenuta dal debitore al momento della sottoscrizione del modulo, consegnatagli dallo stesso creditore, preordinato alla raccolta di informazioni propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento, evidenziando che il Ponterio, in quell'occasione, avrebbe sottoscritto, contrariamente al vero, di possedere in proprietà la casa di abitazione, senza mutuo. Si osserva nondimeno, al riguardo, che la società creditrice avrebbe dovuto, diligentemente, acquisire le informazioni rilevanti sul merito creditizio del debitore attraverso le banche date ad essa disponibili, senza fare alcun affidamento sulla mera dichiarazione proveniente dal soggetto richiedente il finanziamento. Tutto ciò comprova ulteriormente la mancata, adeguata valutazione del merito creditizio da parte di Prexta s.p.a. la quale, in ogni caso, ha ommesso, nelle sue osservazioni, qualsivoglia valutazione di convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Venendo alla durata del piano, anche questa contestata da Prexta s.p.a. in quanto ritenuta eccessiva, si osserva che nulla esclude che il piano possa avere una durata di anni dieci o anche più, non essendo prevista dalla legge alcuna limitazione in tal senso. Al riguardo, invero, sebbene diversi tribunali abbiano ritenuto necessario contenere la durata dei piani del consumatore in cinque-sette anni, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27544/2019, ha

<sup>2</sup> A tal riguardo, si consideri, in via dimostrativa, che per quanto attestato dal CTP dott.ssa Turano, dalla vendita (rogito Notaio Mario Bilangione, rep. n. 110.077 e racc. n. 41.320) dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Rogliano ed identificato catastalmente al foglio 28 particella 210, ereditato dal Ponterio per una quota pari a 1/4, era stato ricavato il prezzo complessivo pari ad Euro 8.000,00, sicché la somma ottenuta dal sig. Ponterio era stata pari a soli Euro 2.000,00.

<sup>3</sup> Le quote in proprietà del debitore variano da 1/4 ad 1/66.



evidenziato come l'effettività dello strumento rischi di essere compromessa da un'interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a cinque anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore. La Corte, a tal proposito, ha richiamato la precedente pronuncia n. 17834/2019, la quale ha ritenuto ammissibile una durata superiore al quinquennio per il piano del consumatore, sottolineando che la previsione di una ragionevole durata non è funzionale in *subiecta materia*, in ragione del rilievo che il procedimento si chiude con l'omologazione e, in ogni caso, sarebbe eccentrico ipotizzare un divieto di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.

La durata massima decennale, tra l'altro, è prevista nelle linee guida adottate da questo tribunale.

In ogni caso, la durata deve essere parametrata alla convenienza dell'alternativa liquidatoria e valutata alla luce della considerazione che le procedure per le esecuzioni immobiliari difficilmente si concludono in minor tempo e del tutto inverosimilmente l'esecuzione immobiliare potrebbe concludersi, nella specie, con un grado di soddisfazione superiore al 20% per i creditori chirografari, in ragione della presenza del creditore garantito da ipoteca in rapporto alla complessiva consistenza del patrimonio liquidabile.

### **P.Q.M.**

#### **Visti gli artt. 12 bis, 12 ter legge n. 3/2012**

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Ponterio Alfredo;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet di questo tribunale a cura del gestore.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi dott.ssa Emanuela Iaccino che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 21.12.2022

Il giudice  
dott.ssa Francesca Familiari

